



Il Ministro dell'università e della ricerca

Procedure e requisiti per l'istituzione di corsi di studio da parte delle Istituzioni AFAM statali in sedi decentrate

VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il d.P.R. 12 febbraio 2021, con cui la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO l'art. 64-bis, comma 8, del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, il quale prevede che "*nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere favorevole dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, può essere autorizzata l'istituzione di corsi di studio delle istituzioni statali di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima legge n. 508 del 1999 in sedi diverse dalla loro sede legale, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca, su proposta dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, sono definiti le procedure per l'autorizzazione dei corsi di cui al primo periodo del presente comma e i requisiti di idoneità delle strutture, di sostenibilità e di adeguatezza delle risorse finanziarie nonché di conformità dei servizi che sono assicurati nelle predette sedi decentrate, ferme restando le dotazioni organiche dell'istituzione. Entro dodici mesi dalla data di adozione del decreto di cui al secondo periodo del presente comma, le istituzioni statali di cui al citato articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999 che hanno già attivato corsi in sedi decentrate richiedono l'autorizzazione di cui al presente comma, ove non già autorizzati sulla base di specifiche disposizioni normative. Dopo il termine di cui al terzo periodo del presente comma, in assenza di autorizzazione, le istituzioni assicurano agli studenti il completamento dei corsi presso le sedi legali delle medesime istituzioni ovvero presso un'altra istituzione, con applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e i titoli di studio rilasciati presso sedi decentrate non autorizzate non hanno valore legale*";

VISTA la l. 21 dicembre 1999, n. 508, recante la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO il d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, concernente i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali;

VISTO il d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

VISTO il d.P.R. 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

TENUTO CONTO della proposta dell'ANVUR di cui alla delibera n. 223 del 21 ottobre 2021, trasmessa in data 26 ottobre 2021;



Il Ministro dell'università e della ricerca

RITENUTO di definire, sulla base della proposta dell'ANVUR, le procedure e i requisiti ai fini dell'autorizzazione di corsi di studio delle Istituzioni dell'alta formazione artistica e musicali statali, ai sensi dell'art. 64-bis, comma 8, del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 luglio 2021, n. 108;

DECRETA

Articolo 1

(Procedura per l'autorizzazione delle sedi decentrate)

1. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le Istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale statali che intendono provvedere all'istituzione di corsi di studio in comuni diversi da quelli ove le stesse hanno la loro sede legale, o dalla eventuale sezione distaccata prevista da specifica disposizione normativa, o da una sede decentrata già autorizzata ai sensi del presente decreto, devono presentare al Ministero apposita istanza dal 1° dicembre al 15 gennaio antecedenti l'anno accademico cui si riferisce la richiesta di autorizzazione.
2. Entro 45 giorni dalla registrazione da parte della Corte dei conti del presente decreto, con provvedimento della competente Direzione generale sono definite le modalità per la presentazione, esclusivamente per via telematica, delle istanze. Entro il medesimo termine l'ANVUR pubblica sul proprio sito istituzionale le linee guida per la valutazione delle istanze sulla base dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente decreto.
3. La competente Direzione generale, verificata la regolarità e la completezza delle istanze, provvede a richiedere il parere dell'ANVUR, in ordine al possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e, qualora l'ordinamento didattico proposto per i corsi di studio sia diverso da quello previsto per i corsi già autorizzati, del CNAM. Fatte salve le ulteriori esigenze istruttorie e quanto indicato al comma 5, il CNAM e l'ANVUR rendono il proprio parere nel termine di 60 giorni dalla richiesta di parere da parte del Ministero. Ove richiesto il parere del CNAM, l'ANVUR si esprime entro 60 giorni dalla ricezione del parere del CNAM. Resta in ogni caso ferma la possibilità da parte dell'ANVUR e del CNAM di segnalare al Ministero eventuali profili critici relativi all'ammissibilità delle istanze, che dovessero emergere nell'ulteriore corso della valutazione.
4. Con decreto del Ministro, previo parere favorevole dell'ANVUR e, ove richiesto, del CNAM, si provvede a concedere l'autorizzazione di corsi nella sede decentrata.
5. Nel caso in cui il parere espresso dal CNAM e dall'ANVUR non sia favorevole, esso viene trasmesso dalla competente Direzione generale all'Istituzione ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 per eventuali controdeduzioni da rendersi entro il termine perentorio di 10 giorni. Qualora, anche sulla base delle osservazioni pervenute, vengano ravvisati elementi per un riesame da parte del CNAM o dell'ANVUR, il Ministero per una solta volta può motivatamente richiedere una nuova valutazione della stessa istanza, fermo restando che osservazioni finalizzate alla sostanziale riformulazione degli ordinamenti didattici ovvero alla modifica delle risorse strutturali finanziarie e di personale allegate all'istanza potranno essere considerate esclusivamente in una nuova istanza. Resta fermo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del d.P.R. 1° febbraio 2010, n. 76.
6. In caso di provvedimento di diniego dell'autorizzazione, adottato dalla competente Direzione generale, una nuova istanza può essere presentata solo a conclusione del biennio accademico successivo a quello in cui è stata presentata quella respinta, allegando apposita relazione avente ad oggetto gli elementi idonei al superamento degli elementi di criticità che avevano determinato il diniego.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Art. 2

(Requisiti di sostenibilità, idoneità e adeguatezza)

1. L'autorizzazione di corsi di studio in sedi decentrate è subordinata alla valutazione del possesso dei requisiti di cui ai successivi commi finalizzati ad accertare:
 - A. la sostenibilità dell'Istituzione proponente;
 - B. l'idoneità delle strutture, la adeguatezza delle risorse finanziarie, la conformità dei servizi della sede decentrata.

2. Costituiscono requisiti di sostenibilità dell'Istituzione proponente di cui alla lettera A:
 - a. la piena solidità economico finanziaria della gestione e delle attività svolte presso tutte le sedi autorizzate. A tal fine si richiede:
 - la regolare costituzione e il normale funzionamento degli organi di cui all'art. 4 del d.P.R.132/2003;
 - la solidità e la continuità dei risultati di bilancio degli ultimi 3 anni con riferimento ad avanzo di amministrazione, risultato di competenza, situazione di cassa.
 - b. l'adeguatezza quantitativa e qualitativa della docenza rispetto al complesso dell'offerta formativa autorizzata ed erogata. A tal fine si richiede che:
 - i docenti a tempo indeterminato (ruolo) o determinato (su posto in organico) assicurino la copertura disciplinare per almeno i due terzi dei settori artistico disciplinari previsti dagli ordinamenti didattici dei corsi erogati dall'Istituzione;
 - il numero di crediti formativi attribuiti a contratti di insegnamento extra dotazione organica per i corsi che si svolgono nella sede centrale deve essere contenuto entro il 20% dei crediti complessivi;
 - con riferimento agli ISIA e all'Accademia nazionale di arte drammatica, tenuto conto delle specifiche caratteristiche della docenza utilizzata, deve essere verificabile la presenza di un nucleo di riferimento di docenti che, in modo continuativo e in particolare per le attività di base e caratterizzanti, abbia collaborato con l'istituzione nell'ultimo triennio. Tale nucleo dei docenti di riferimento deve assicurare la copertura di una quota significativa, ordinariamente non inferiore al 50%, dei CFA da attivare nelle attività di base e caratterizzanti.

3. Costituiscono requisiti della sede decentrata di cui alla lettera B:
 - a. l'idoneità delle strutture. A tal fine si richiede che le dotazioni edilizie e strumentali abbiano carattere di stabilità e siano funzionali allo svolgimento delle attività didattiche teoriche, pratiche e di studio autonomo in rapporto alla tipologia dei corsi e al numero previsto di studenti. Le dotazioni devono altresì consentire le correlate attività di ricerca e di produzione delle istituzioni AFAM. Per quanto riguarda gli spazi, deve essere altresì assicurata la disponibilità degli stessi per un arco temporale almeno trentennale e la relativa idoneità funzionale in termini di presenza di laboratori, aule didattiche, aule studio, uffici per i docenti e per il personale bibliotecario e tecnico amministrativo, postazioni multimediali e dotazioni informatiche;
 - b. la adeguatezza delle risorse finanziarie, di personale e patrimoniali. A tal fine si richiede che tali risorse siano adeguate a sostenere nel tempo i costi delle strutture edilizie e strumentali utilizzate per le attività istituzionali, del personale docente e non docente necessario, di funzionamento e i servizi per gli studenti, ivi compresi gli interventi di graduazione e di esonero dal contributo onnicomprensivo ai sensi della normativa vigente per le Istituzioni AFAM statali. Non sono computabili a tal fine risorse non corrispondenti a entrate certe, quali ad esempio stime di futuri incrementi ingiustificati e non attendibili del gettito della contribuzione studentesca. Tali risorse devono essere assicurate per almeno l'80% da finanziamenti esterni di altri enti pubblici e privati e avere carattere di stabilità nel tempo. Della restante quota massima del 20% almeno la metà deve essere coperta dal contributo onnicomprensivo degli studenti che è disciplinato dallo stesso regolamento applicato per gli studenti iscritti nella sede centrale, e la parte rimanente può essere



Il Ministro dell'università e della ricerca

coperta dall'Istituzione senza che questo comprometta la solidità del bilancio. Almeno la metà degli insegnamenti erogati nella sede decentrata deve essere coperta da docenti appartenenti all'Istituzione. Per gli ISIA e l'Accademia nazionale di arte drammatica il nucleo di riferimento della docenza stabile di cui al comma 2, lett. b) deve assicurare la copertura di una parte significativa, ordinariamente non inferiore al 40%, dei crediti formativi relativi alle attività di base e caratterizzanti dei corsi nella sede decentrata.

- c. la conformità dei servizi agli Standard per l'Assicurazione della Qualità nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (ESG 2015). A tal fine si richiede che tali servizi siano in grado di favorire l'inclusione e la centralità dello studente, garantire un adeguato svolgimento delle attività didattiche e delle correlate attività di ricerca e di produzione delle istituzioni AFAM. Si intendono compresi i seguenti servizi: accoglienza rivolta agli studenti (alloggio, mensa, attività culturali, eventuali agevolazioni per i trasporti, ecc.); servizi per l'ammissione, riconoscimento dei CFA in ingresso; supporto agli studenti durante il percorso formativo (orientamento in entrata, in itinere e in uscita; tutorato; supporto psicologico/counseling; tirocinio/stage; placement; diritto allo studio e borse di studio); supporto agli studenti con disabilità o DSA; supporto agli studenti stranieri (pratiche di mobilità in entrata, supporto nella ricerca dell'alloggio, supporto linguistico, inclusione in reti sociali quali ESN - Erasmus Student Network, ecc.); servizi di internazionalizzazione; servizi di biblioteca; adozione e rilascio del Diploma Supplement e del Course Catalogue; trasparenza e di digitalizzazione.
4. L'autorizzazione della nuova sede e dei corsi ivi previsti non può in ogni caso determinare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, modifiche nelle dotazioni organiche dell'istituzione, nonché la costituzione di nuovi organi di cui all'art. 4 del d.P.R. 132/2003.
 5. Le responsabilità delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica nella sede decentrata spettano all'Istituzione statale, anche nel caso in cui i servizi gestionali e di supporto siano assicurati da soggetti esterni.

Articolo 3

(Valutazione periodica e sviluppo delle sedi decentrate)

1. L'ANVUR provvede alla valutazione periodica in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 2 e tenendo altresì conto di quanto previsto dagli Standard per l'Assicurazione della Qualità nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore, successivamente alla conclusione del secondo anno e del quinto anno di attività e, in seguito, con cadenza quinquennale e con riferimento anche alla sede centrale. In ogni caso, qualora, anche sulla base delle relazioni del nucleo di valutazione, emergano elementi che possano incidere sul possesso dei requisiti alla base dell'autorizzazione ministeriale, il Ministero potrà richiedere all'ANVUR di anticipare la valutazione periodica.
2. In caso la valutazione periodica abbia esito non favorevole, con decreto del Ministro si provvede alla revoca dell'autorizzazione dei corsi di studio presso la sede decentrata. L'istituzione interessata provvede alla soppressione dei corsi presso tale sede, fermo restando il diritto degli studenti già iscritti a conseguire il relativo titolo presso la medesima sede, ovvero presso la sede legale.
3. L'istanza per l'autorizzazione di nuovi corsi nella sede decentrata può essere presentata solo a seguito della prima valutazione positiva resa dall'ANVUR.
4. Ai fini dell'autorizzazione di nuovi corsi di studio nella sede decentrata trovano applicazione le medesime procedure e termini previsti per i nuovi corsi di studio presso la sede legale, fermi restando gli esiti della valutazione periodica e la verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 da parte dell'ANVUR anche



Il Ministro dell'università e della ricerca

con riferimento agli ulteriori corsi proposti, che sono autorizzati con provvedimento della competente Direzione generale.

5. Ai fini dell'autorizzazione di corsi di studio in una ulteriore sede decentrata, è necessaria la preventiva valutazione positiva dell'ANVUR di tutte le sedi dell'Istituzione ivi compresa la sede centrale.

Articolo 4 (Disposizioni transitorie e finali)

1. In prima applicazione per l'a.a. 2022/2023, il termine per la presentazione delle istanze di cui all'art. 1, comma 1, viene stabilito con il provvedimento direttoriale di cui all'art. 1, comma 2.
2. Le istituzioni statali che hanno già attivato corsi in sedi decentrate, ove non già autorizzate sulla base di specifiche disposizioni normative, richiedono l'autorizzazione di cui al presente decreto nel termine di cui all'art. 64-bis, comma 8, terzo periodo, del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, secondo le modalità indicate nel provvedimento direttoriale di cui all'art. 1, comma 2. Per tali sedi trovano applicazione le stesse disposizioni previste dal presente decreto.
3. Dopo il termine di cui al comma precedente, in assenza di autorizzazione, le predette istituzioni assicurano agli studenti il completamento dei corsi presso le sedi legali delle medesime ovvero presso un'altra istituzione, con applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del regolamento di cui al d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.
4. I titoli di studio rilasciati presso sedi decentrate non autorizzate non hanno valore legale.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO
prof.ssa Maria Cristina Messa